

CONTENZIOSO

L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere

di **Dottryna**



L'estinzione del processo tributario determina la conclusione del giudizio prima che si giunga a una definizione dello stesso.

Al fine di approfondire i diversi aspetti dell'istituto in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Contenzioso", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta il procedimento di estinzione nella particolare ipotesi in cui si verifica la cessazione della materia del contendere.

L'**estinzione** del processo si può verificare solamente in alcuni casi espressamente **previsti dalla legge**.

In ambito tributario, tali eventi sono individuati dal D.Lgs. 546/1992, in base al quale l'estinzione del processo – **esclusivamente** per i giudizi pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali - può essere dichiarata per:

- **rinuncia al ricorso** ex [articolo 44 D.Lgs. 546/1992](#);
- **inattività delle parti** ex [articolo 45 D.Lgs. 546/1992](#);
- **cessazione della materia del contendere** ex [articolo 46 D.Lgs. 546/1992](#).

Con specifico riferimento a quest'ultima ipotesi appare utile sottolineare che per "**cessazione della materia del contendere**" si intende il **venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio** a seguito di modifiche del rapporto giuridico sostanziale oggetto della controversia.

Ai sensi dell'[articolo 46, comma 1 del D.Lgs. 546/1992](#), il processo tributario **si estingue per cessazione della materia del contendere**:

- nei casi di **definizione delle pendenze tributarie** previsti dalla legge, quale, ad esempio, la conciliazione giudiziale ex [articolo 48 D.Lgs. 546/1992](#);
- in ogni altro caso di **cessazione della materia del contendere**, quali l'adempimento

spontaneo da parte del contribuente e l'annullamento dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il successivo comma 3 dispone espressamente che nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge *“le **spese del processo** estinto restano a **carico delle parti** che le hanno anticipate”*.

Come anticipato, la disposizione in commento regola esclusivamente i **giudizi pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie**, mentre per quelli pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione si applicano gli [articoli 390 ss. c.p.c.](#)

In particolare, ai sensi dell'[articolo 390 c.p.c.](#), la parte può rinunciare al **ricorso principale o incidentale prima dell'udienza di discussione** con atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore (o anche solo da quest'ultimo, se gli è stato conferito il relativo potere), che deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse.

Successivamente la Corte provvede a **dichiarare** l'estinzione del processo con:

- **sentenza**, quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento,
- **decreto**, negli altri casi,

con **condanna alle spese** per la parte che vi ha dato causa, a meno che abbiano aderito alla rinuncia le altre parti personalmente o i loro avvocati muniti di tale potere.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso;](#)
- [l'estinzione del processo per inattività delle parti;](#)
- [il provvedimento di estinzione e la sua impugnazione;](#)
- [gli effetti dell'estinzione.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >